

APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NR. 47 DEL 04/12/2008, ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE, IN VIGORE A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2009

Città di Pachino

(Provincia di Siracusa)

SETTORE XI UFFICIO ENTRATE



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (T.A.R.S.U.)

APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NR. 47 DEL 04/12/2008, ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE, IN VIGORE A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2009, MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 DELL' 11/06/2012, IN VIGORE DAL 2012



INDICE

CAPO PRIMO - Principi generali

Art. 1 - Caratteri della tassa	Pag.	3
Art. 2 - Presupposto della tassa	Pag.	3
Art. 3 - Zone non servite	Pag.	3
Art. 4 - Soggetti passivi	Pag.	4
Art. 5 - Locali tassabili	Pag.	4
Art. 6 - Locali in multi proprietà	Pag.	6
Art. 7 - Parti comuni dell'edificio	Pag.	6
Art. 8 - Locali ed aree non tassabili	Pag.	6
Art. 9 - Locali ed aree non tassabili per produzione di rifiuti Speciali non assimilabili agli urbani	Pag.	8
Art 10 - Modalità di misurazione dei locali e delle aree	Pag.	8
Art.11 - Gettino e costo del servizio	Pag.	9

CAPO SECONDO - Tariffe

Art. 12 -Tariffe	Pag.	10
Art. 13-Criteri di commisurazione della tassa	Pag.	10
Art. 14 - Tariffe per particolari condizioni d'uso	Pag.	10
Art. 15 — Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico - Esenzioni	Pag.	11
Art. 16-Tassa giornaliera di smaltimento	Pag.	12
Art. 17-Riscossione	Pag.	12
Art. 18 - Rimborsi	Pag.	13
Art. 19-Sanzioni ed interessi	Pag.	14

CAPO TERZO - Gestione amministrativa della tassa

Art. 20 - Denunce di occupazione o detenzione di variazione o cessazione	Pag.	15
Art. 21 -Cessazione dell'occupazione	Pag.	15
Art. 22 - Controlli ed accertamenti	Pag.	16
Art. 23 - Compiti degli Uffici interni	Pag.	16
Art. 24 - Funzionario responsabile	Pag.	16
Art. 25 - Contenzioso	Pag.	17

Capo Quarto - Disposizioni finali

Art. 26 - Disposizioni finali	Pag.	17
Allegato "A"	Pag.	18
Tabella Categorie dei locali ed aree con omogenee potenzialità di rifiuti e tassa con le medesime tariffe (art. 68 del D.Leg.vo 507/93 e art. 5, comma 5, Regolamento)	Pag.	19



CAPO PRIMO

Principi Generali

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di PACHINO, in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative.

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152,

Articolo 1

(Caratteri della Tassa)

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione autonoma in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

Articolo 2 (Presupposto della tassa)

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 1, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove è istituito ed attivato il servizio, o comunque reso in via continuativa, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 6 e 7.

Articolo 3 (Zone non servite)

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (*centro abitato, frazione, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati*) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 2, nelle zone in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani è effettuata in regime di non privativa, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal punto di raccolta più vicino rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
3. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura del:



- 3.1** 40% della tariffa per distanze fino a 1.000 metri dal più vicino punto di raccolta;
- 3.2** 30% della tariffa per distanze da 1.001 metri fino 2.000 metri dal più vicino punto di raccolta;
- 3.3** 20% della tariffa per distanze oltre 2.000 dal più vicino punto di raccolta.
4. Per finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
5. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.
6. L'interruzione del servizio di raccolta di nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni del tributo.
7. Qualora però l'utente provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione della quota pagata per il periodo corrispondente al mancato svolgimento del servizio nella misura del 50%. La riduzione è vincolata alle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 59 del D.Leg.vo 507/93.
8. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni o in terreni privati, dato che i cittadini hanno l'obbligo di collocarli negli appositi cassonetti, posti sul suolo pubblico.

Articolo 4 **(Soggetti passivi)**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 2, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Per i locali adibiti » civile abitazione la tassa è dovuta dal proprietario o detentore ovvero dal gestore dell'attività dell'affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuto dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
3. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

Articolo 5 **(Locali tassabili)**

1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, esclusi quelli ove si formino rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti



- di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulta rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
3. Sono soggetti a tassazione tutti i locali e le aree ubicate fuori dal perimetro urbano che producono rifiuti solidi urbani interni o assimilati.
 4. Sono comunque da considerare tassabili le superfici utili di:
 - 4.1 *tutti i vani interni alle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (bagni, ripostigli, anticamere, ingressi, corridoi), come pure quelli delle dipendenze, anche se interrato o separato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, giardini, ecc.), escluse le stalle, i fienili e le serre a terra;*
 - 4.2 *tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;*
 - 4.3 *tutti i vani principali ed accessori degli alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese le edicole, i chioschi stabili o mobili nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;*
 - 4.4 *tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli di ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo;*
 - 4.5 *tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione sia privati che pubblici;*
 - 4.6 *tutti i vani principali ed accessori e le relative pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle sosta del pubblico senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici, comprese le U.S.L., dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti patronali nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;*
 - 4.7 *tutti i vani principali ed accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.;*
 5. La tassa va comunque commisurata in rapporto alla classificazione della categoria di appartenenza.
 - A. Uffici privati - studi commerciali, professionali, industriali e simili; Istituti di Assicurazione - Agenzie - Associazioni ed Istituti in materia culturale, politica, sindacale ed assistenziale - Uffici pubblici - Scuole pubbliche e private - Enti Pubblici non economici - Banche Cinematografi - Teatri.
 - B. Stabilimenti ed opifici industriali - Rimesse di autovetture - Attività ricreative - Distributori di carburante; Campeggi Stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati - Parchi giochi e simili; Locali ed aree scoperte adibiti a parcheggi auto a pagamento - Arenili - Specchi acquei in concessioni per ormeggio natanti; Tutti i locali coperti adibiti esclusivamente a rimesse di imbarcazioni; (La tassa si applica sull'area disponibile avuta in concessione);
 - C. Abitazioni - Bed and Breakfast - Alberghi - Locande - Pensionati - Convitti - Caserme - Case di riposo - Villaggi turistici - Cliniche — Case di cura e simili - Autorimesse e posto macchina a servizio dell'abitazione
 - D. Esercizi pubblici (caffè, bar, ristoranti, birrerie, pub, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, tavole calde, locande, paninerie) - Discoteche - Sale da gioco - Sale di divertimento

- E. Uso di produzione artigianale - Botteghe - Laboratori artigiani (fabbro, fotografo, gommista, lavanderie, sartorie, rilegatorie, tipografie, uffici artigianali ed industriali) - Commercio beni non deperibili.
 - F. Esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari e deperibili.
 - G. Tassa giornaliera - Uso
6. Per i locali adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati si applica la tariffa della categoria più rispondente.
 7. Qualora lo stesso locale è destinato a più usi, si applica la differenziata in rapporto alla rispettiva categoria.

Articolo 6

(Locali in multiproprietà)

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 3, per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.
2. Ai sensi dell'art. 63, comma 4, il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'Ufficio Entrate \Servizio Ta.R.S.U. del Comune di Pachino, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Articolo 7

(Parti comuni dell'edificio)

1. Le parti di uso comune del fabbricato soggetto a tassazione quali: lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, cortili, lavanderie, stenditoi, portici, garage senza boxes o parti comuni del garage con boxe e altri parti comune suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del soggetto occupante o detentore dell'alloggio in condominio.
2. In caso di inadempienza la tassa dovuta è calcolata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio del 10%.

Articolo 8

(Locali ed aree non tassabili)

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Leg.vo 507/1993, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente i seguenti locali:
 - 2.1. UTENZE DOMESTICHE:
 - 2.1.1 balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse:



- 2.1.2 *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- 2.1.3 *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- 2.1.4 *locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;*
- 2/1.5 *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, telefono) e non arredati. La presenza di mobilia, infatti li rende disponibili all'uso in qualsiasi momento, a meno che non risultano sprovvisti appunto di qualsiasi utenze di rete ;*
- 2.1.6 *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- 2.1.7 *legnaie esterne o semichiuse;*
- 2.1.8 *superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri;*
- 2.1.9 *aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.*

2.2. UTENZE NON DOMESTICHE

- 2.2.1 *locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani secondo le disposizioni vigenti;*
- 2.2.2 *locali ed aree non dotati di arredamento, impianti e attrezzature di qualsiasi genere e comunque privi di licenza o autorizzazione per l'esercizio di qualsiasi attività*
- 2.2.3 *locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;*
- 2.2.4 *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
- 2.2.5 *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra*
- 2.2.6 *aree scoperte costituenti pertinenze dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinati all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
- 2.2.7 *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
- 2.2.8 *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
- 2.2.9 *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso;*
- 2.2.10 *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibiti a magazzino all'aperto;*
- 2.2.11 *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.*

3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.



Articolo 9

(Locali ed aree non tassabili per produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani)

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Per le attività di seguito elencate ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producano rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando, la prevista documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati:
 - 2.1 Officine meccaniche:..... 35%
 - 2.2 Autocarrozzerie:..... 20%
 - 2.3 Gommisti:..... 35%
 - 2.4 Lavanderie:..... 60%
 - 2.5 Studi odontotecnici:..... 20%
 - 2.6 Studi dentistici:..... 20%
 - 2.7 Laboratori di analisi cliniche:..... 20%
 - 2.8 Laboratori di radiologia:..... 20%
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 10

(Modalità di misurazione dei locali e delle aree)

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al rispettivo albo professionale, ovvero da misurazione diretta.
2. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
3. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta). I vani scala sono considerati una volta sola in pianta.
4. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.
5. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - 6.1 le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;



6.2 le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio:

6.3 le aree scoperte adibite a verde.

- 7. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.**
- 8. A decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui, al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.**

Articolo 11 **(Gettito e costo del servizio)**

- 1. U gettito complessivo dei tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.**
- 2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo al netto di addizionali, interessi e penalità, è compito del Responsabile del Servizio Finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del D.Leg.vo 507/93 e dalle allegate documentazioni ufficiali.**
- 3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo pari al 10% a titolo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani**



CAPO SECONDO

Tariffe

Articolo 12

(Tariffe)

1. Le tariffe sono deliberate dall'Organo comunale competente entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro detto termine.
2. in caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Leg.vo 507/93.

Articolo 13

(Criteri di commisurazione della tassa)

1. La tariffa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. Le tariffe sono differenziate per categorie e sotto categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Leg.vo 507/93, così come individuate nell'allegato "A" del presente regolamento.
3. Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria e sottocategoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso.
4. I locali e le aree non specificatamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione d'uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella classificazione di cui all'allegata tabella "A", si fa riferimento a criteri di analogia qualiquantitativa.

Articolo 14

(Tariffe per particolari condizioni d'uso)

1. Ai sensi dell'art. 66 del D.Leg.vo 507/93, la tariffa unitaria è ridotta:
 - 1.1 *Per le abitazioni con un unico occupante: riduzione del 30%;*
 - 1.2 *Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria e di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo, accertamento da parte del Comune: riduzione del 20%;*
 - 1.3 *Per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione è così commisurata: riduzione del 20%;*
 - 1.4 *Per gli utenti, che versando nelle circostanze di cui al precedente punto 1.2 risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: riduzione del 20%;*



- 1.5** *Per gli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali: riduzione del 20%;*
- 1.6** *Per le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2 del D.Leg.vo 15.11.1993 n° 507: riduzione del 20%;*
- 1.7** *Per le aree scoperte utilizzate e quindi classificabili in una specifica categoria sono computate, ai fini della tassazione nella misura del 50%;*
- 1.8** *Per le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa: riduzione del 75%.*
- 2.** Le riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e decorrono dall'anno successivo.
- 3.** Il contribuente è tenuto a denunciare entro il **20 gennaio** il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1. In difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del D.Leg.vo 507/93.

Articolo 15
(Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico)
(Esenzioni)

- 1.** Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un'esenzione della tassa.
- 2.** Tali soggetti sono le persone anziane sole, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico e di indigenza o in possesso di un reddito complessivo non superiore alla pensione minima INPS, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati.
- 3.** Sono altresì esenti dalla tassa tutti i locali ed aree utilizzate da ONLUS a valenza socio-assistenziale.
- 4.** L'esenzione di cui ai comma 2 e 3, non ha effetto retroattivo e si applica a seguito di regolare dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, come predisposta e distribuita gratuitamente presso l'Ufficio Entrate del Comune.
- 5.** Tale dichiarazione, compilata in ogni sua parte e regolarmente sottoscritta deve essere presentata sempre al medesimo Ufficio Entrate, secondo il seguente calendario:
- a) **soggetti di cui al comma 2:** entro il **20 gennaio** successivo all'avverarsi del presupposto legittimante l'esenzione. Tale dichiarazione, entro la stessa data deve essere annualmente ripetuta, pena l'esclusione.
- b) **soggetti di cui al comma 3:** entro il **20 gennaio** successivo all'avverarsi del presupposto legittimante l'esenzione, pena l'esclusione e, a differenza della lettera a), non va annualmente ripetuta.

Articolo 16 (Tassa giornaliera di smaltimento)

1. Ai sensi dell'art. 77 del D.Leg.vo 507/93, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengano a qualsiasi titolo locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo e non ricorrente.
2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso (*o categoria assimilabile*) diviso per **giorni 365** ed il quoziente maggiorato del **50%**.
3. In mancanza di una voce corrispondente alla classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci d'uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera. Il versamento della tassa giornaliera si cumula con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e va effettuato su apposito bollettino di c.c.p. intestato al Comune, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di occupazione suolo.
5. La tassa è dovuta se l'occupazione è inferiore a **183 giorni** di un anno solare.

Articolo 17 (Riscossione)

1. In deroga a quanto previsto dall'art 72 del D.Lgs. n 507/1993 e s.m.i. il versamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene effettuato in forma diretta da parte del contribuente.
2. La tassa, liquidata sulla base di contribuenti assoggettati nell'anno precedente, denunce presentate e accertamenti notificati, viene iscritta in specifico elenco di soggetti debitori, unitamente alle addizionali ed alle eventuali sanzioni ed interessi dovuti, posto in riscossione ai sensi del comma precedente a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 del D.Lgs. 507/1993.
3. Le scadenze per il pagamento della tassa sono le seguenti:
30 Marzo – 31 Maggio – 31 Luglio – 30 Settembre – 30 Novembre
E' consentito anche il pagamento in unica soluzione dell'importo indicato nell'avviso di scadenza entro la prima rata.
4. Al contribuente deve essere inviato apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Il contribuente è tenuto al versamento nei termini di scadenza anche in caso di mancato ricevimento dell'avviso di scadenza.
Qualora il contribuente non provveda al pagamento della tassa entro la data prevista per l'ultima rata, si procede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposito sollecito bonario, con il termine di pagamento entro 60 giorni dal ricevimento del medesimo, con l'addebito delle spese di notifica.
In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento, nei termini e nelle modalità di cui al comma 6.



5. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
6. In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento dell'importo dovuto entro le scadenze, l'importo è riscosso in unica soluzione, previa notificazione di avviso di accertamento con il quale vengono irrogate le sanzioni amministrative tributarie ed applicati gli interessi moratori, come determinati dall'apposito regolamento comunale, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.
7. In caso di omesso o parziale versamento dell'importo oggetto di avviso di accertamento entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua notificazione si procede alla riscossione coattiva secondo la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639; in tal caso il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 18 (Rimborsi)

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Cassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 (cinque) anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'Ufficio Entrate entro 180 (*centoottanta*) giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Il suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa vigente, alla data dello 01 Gennaio 2008.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 105 dell'art. 1 della Legge 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.



Articolo 19
(Sanzioni ed interessi)

- 1.** Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento, si applicano le norme di cui all'art. 76 del D.Leg.vo 507/93, di seguito specificate:
 - 1.1** per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa **dal 100 al 200%** della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di **€. 51,65**
 - 1.2** per la denuncia infedele si applica la sanzione **dal 50 al 100%** della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa **da €. 51,65 a €. 258,23**
 - 1.3** per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3-bis, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei **60 (sessanta)** giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione prevista al precedente punto 1.2
 - 1.4** per le violazioni relative agli obblighi di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i;
 - 1.5** ai fini delle disposizioni del presente articolo, trovano applicazione le agevolazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e s.m.i in materia di ravvedimento operoso.
- 2.** Le sanzioni indicate ai punti 1.1 e 1.2.. sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
- 3.** Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura prevista dal vigente Regolamento Comunale Generale delle Entrate.

CAPO TERZO

Gestione amministrativa della tassa

Articolo 20

(Denunce occupazione o detenzione di variazione o cessazione)

1. Ai sensi dell'art. 70, comma 1, del D.Leg.vo 507/93 i soggetti passivi della tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il **20 gennaio** successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione gratuitamente dal Comune.
2. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'Ufficio competente rilascia ricevuta delle denuncia.
3. Nel termine di cui sopra e con le stesse modalità, vanno pure presentate le denunce di variazione e cessazione.
4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tassa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine e nelle medesime forme di cui al presente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
5. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D.Leg.vo 507/93.
6. L'interscambio di informazioni interne agli Uffici del Comune effettuate ai fini anagrafici per cambio di residenza, domicilio o emigrazione, non hanno alcuna rilevanza dal punto di vista della tassa, per cui la denuncia prevista dal presente articolo deve essere in ogni caso prodotta.

Articolo 21

(Cessazione dell' occupazione)

1. In caso di cessazione totale o parziale dell'occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente (*soggetto passivo*) ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.



Articolo 22 **(Controlli ed accertamenti)**

1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D.Leg.vo 507/93.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Leg.vo 507/93.
3. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06.
4. Il Comune procede all'esercizio dei poteri di accertamento provvedendo a:
accertamento in rettifica delle dichiarazioni incomplete od infedeli;
accertamento d'ufficio delle omesse denunce o dichiarazioni;
accertamento d'ufficio degli omessi, tardivi o parziali versamenti.
L'avviso di accertamento, debitamente motivato, deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.

Articolo 23 **(Compiti degli Uffici interni)**

1. Gli Uffici comunali dovranno comunicare all'Ufficio Entrate i dati in loro possesso, e precisamente:
 - 1.1. **UFFICIO ANAGRAFE**: mensilmente l'elenco nominativo di nuove iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazione anagrafiche;
 - 1.2. **UFFICIO STATO CIVILE**: mensilmente l'elenco dei deceduti e di costituzione di nuovi nuclei familiari;
 - 1.3. **UFFICIO TECNICO**: mensilmente l'elenco dei certificati di abitabilità ed agibilità rilasciati, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili; copie della concessioni edilizie rilasciate con allegate planimetrie.
 - 1.4. **UFFICIO COMMERCIO**: mensilmente l'elenco delle nuove licenze o autorizzazioni o variazioni rilasciate.
 - 1.5. **UFFICIO SERVIZI SOCIALI**: semestralmente l'elenco dei contribuenti di cui all'art. 15, comma 2, del presente regolamento.
2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Articolo 24 **(Funzionario Responsabile)**

1. Ai sensi dell'art. 74, comma 1, del D.Leg.vo 507/93, l'Amministrazione Comunale designa il Funzionario della tassa, a cui vengono demandati i poteri organizzativi e gestionali relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi, dei relativi provvedimenti, la disposizione dei rimborsi, cura la formazione dei ruoli e la relativa sottoscrizione.
 - 1.1. Nel caso di gestione affidata a terzi, le attribuzioni di cui al comma precedente spettano all'affidatario

1. Il Comune ha l'obbligo di comunicare, entro **60 (sessanta)** giorni dalla nomina, il nominativo del Funzionario Responsabile al Ministero delle Finanze.

Articolo 25 (Contenzioso)

1. Contro l'avviso di accertamento d'Ufficio può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa entro **60 (sessanta)** giorni dalla sua notificazione. Il ricorso, in bollo corrente, è proposto mediante notifica a questo Ente
ovvero mediante consegna o spedizione in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento.
2. In caso di definizione dell'avviso di accertamento, giusto art. 76, comma 3 del D.Leg.vo 507/93, la sanzione irrogata è ridotta ad un ¹A in caso di adesione all'avviso stesso con firma autografa del contribuente medesimo, previa identificazione d'Ufficio ovvero con alligazione di un documento di riconoscimento valido, entro **60 (sessanta)** giorni dalla sua notificazione, che può avvenire con le forme previste dalla legge.

CAPO QUARTO Disposizioni Finali

Articolo 26 (Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2009**.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di legge vigenti,
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
(T.A.R.S.U.)**

ALLEGATO "A"

**CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE
CON OMOGENEE POTENZIALITÀ' DI
RIFIUTI E TASSABILI CON LA
MEDESIMA TASSA**

(art. 68 D. Leg.vo 507/93 e art. 5, comma 5, Regolamento)



TARIFE RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
ANNO 2012

Cat.	Sub.	Tipo di abitazione o immobile
	1	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: Uffici privati, studi commerciali, istituzioni assicurazioni, agenzie, associazioni ed Istituti di materia culturale, politica, sindacale ed assistenziale
	2	Uffici pubblici, scuole (pubbliche e private), enti pubblici non economici;
	3	Banche, Cinematografici, Teatri
B	1	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: Stabilimenti ed Opifici industriali, attività ricreativa, distributori di carburanti, Campeggi, Stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati, Parchi giochi e simili, Locali ed aree scoperte adibiti a parcheggio auto a pagamento, Arenili, Specchi acquei in concessione per ormeggio natanti, Tutti i locali coperti adibiti a rimesse imbarcazioni (La tassa si applica sull'area disponibile o avuta in concessione.
C	1	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: bed end Breakfast, Abitazioni, comprese le cantine ed i seminterrati adibite a cucine e deposito ad esclusivo servizio dell'abitazione.
	2	Tutti i locali adibiti esclusivamente a: Alberghi, Locande, Pensionati, Convitti, Caserme, Case di Riposo, Villaggi Turistici, cliniche e case di cura e simili.
	3	Tutti i locali adibiti esclusivamente a: Autorimesse e posto macchina a servizio dell'abitazione.
D	1	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: Esercizi pubblici (Caffè, Bar, Ristoranti, Birrerie, Pub, Gelaterie, Pasticcerie, Pizzerie, Tavole calde, Locande, Paninerie)
E	2	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: Discoteche, Sale da gioco, Sale di divertimento
	1	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: Uso di produzione artigianale, Botteghe e laboratori artigiani (Fabbro, Fotografo, Gommista, Carrozziere, Officine, Lavanderie, Sartorie, Rilegatorie, Tipografie, Uffici artigianali e Uffici Industriali)
F	2	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: Commercio beni non Deperibili (Negozzi, ed aziende commerciali in genere)
	1	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: Esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari e deperibili
G	1	Tassa Giornaliera


 19